

No.

Regno d'Italia.

Legnano 6.1.1800.

Il Sindaco Comunale

Al Sig^r G^r Gaspone Gaspone adetto Comune

Sia mia domanda fatta all' S^r Cancelliere Cantonale venga avvertito dal medesimo con pregata sua o' jen, che il S^r Cav. Prefetto, con ordinanza del gno lo convertte Atto 114. si è cominciato d' approvare la nomina detta di lei per l' ora in Segreteria di questa Amm. Municipale inviandosi per il pubblico al S^r Cav. Prefetto a far noto le sue determinazioni, rapporto al solo proprio tagli dal consiglio.

Nel tempo stesso, che le portetrasse tale approvazione dell'adi. bei nomini lo invito ad aprire l' imbarcazione, che le si prettano, e prestarsi a coadiuvare la Municipalità in ciò, che le può occorrere.

Ho l'onore di dichiararmi con distinta stima.

C. Rossi Sindaco

N. 359=

REGNO D' ITALIA

Gallarate li 12. Febbrajo 1800-

IL VICE-PREFETTO

Del Distretto di Gallarate Dipartimento d'Olona

Al sig^l Sindaco della comune di Legnano con Legnanello

Rifontando, sig^l Sindaco, il d^o dei rapporto b. corr. ff. 16,
le partecipo di aver riferito al sig^l Cav^r Prefetto quanto
venne appreso nel precedente d^o lei foglio 30. Gen^r. p.
ff. 10. e di aver presentato lo stesso sig^l Prefetto ch'io mi
teneva direttamente in corrispondenza con ella per gli
oggetti inerenti a questa Amministrazione?

In quanto poi all'approssimazione del saldo di £ 800. M^b. stato
proposto dal Consiglio per la carica di Segretario, debbo
pianteggiare che estendo questa proposta in massima della
Superiorità, non trovo quindi opposto di provvedere le
Superiori ripulazioni per concreto capo.

Mi prego confermarmi con distinta stima.

Ripiz

ff. 35.

Ms. 1. N. 5 Febbraio 1810.

agli atti per natura -

M. Boticelli

c. 97 figli (fatto della primogenitura)

Dottor Giovanni Bonaventura

H. 147.

Avogro d'Italia.

Zeynane li 8. Novembre 1900.

Il Sindaco. —
Al Sig: Vice-borgofo Difettuale = Gallarate =
Le Bruschetto, Sig: Vice-Borgofo, coll' incarico dell'
anno 1811 e li suoi corrispondenti Allegati, l'estratto
dalle deliberazioni del Consiglio Comunale tenutasi
il giorno sette Andante, al quale da parte nostra la
petizione del Segretario diretta ad ottenere aumento
d'onorario per li motivi ivi esposti.
Colgo l'occasione per riconfermarmi colla più distinta
stima.

REGNO D'ITALIA.

Milano 11/9 Aprile 1810.


IL PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA.

Al Sig. Sindaco di Legnano

Viste le deliberazioni di codesto Consiglio Comunale relativamente allo stipendio da assegnarsi a cotesto Sig. Segretario già da me approvato in via provvisoria, ho deliberato che debba corrispondersi allo stesso l'annuo assegno di lir. *quattrocento cinquanta* a carico di cotesto Comune.

Mentre però il Sig. Cancelliere Cantonale ha disimpegnato le relative funzioni fino all'epoca in cui fu attivato l'eletto nuovo Segretario, qualora il Cancelliere stesso non sia il nominato a tale carica, vorrà ripartire equamente detto soldo per quella porzione che spetta, e che farà corrispondere al detto Cancelliere in compenso dei servigi da lui prestati nel suddetto intervallo.

Ho il piacere di salutarla con distinta stima.



ff. 100.

Italia. Aprile 1810.

Città.

Si farà notizia al segretario, e
si facciano le occorrenti annotazioni

P. Boffi

A. 16^o

P. l. 14. Giugno 1810.

Ritenuuta la nomine, ed approvazione
del Segretario, il già tenuto Consiglio su
alcuni oggetti contemplati nelle profezieti
fabriziali, la recepita^a di provvedere in con-
siderazione diverse altre circostanze, e le
disposizioni date per ottirare dal Panet^{te} En-
travio le Carte, e Mobili spettanti a questo
Comune, si faccia analogo rapporto per
le successive Superiori determinazioni de
quanto occorre, e si rimetta negli atti per
conveniente norma, e direzione per gli
altri oggetti di massima, e di disciplina.

2. Bofa Sindaco

Rgno d'Italia -

N. 16?

Lugano 6. Febbraro 1900.

M. Sindaco

al Sig^r Vice Prefetto Dott. Gallavata

Ad occasione della Progettaria Consolare del giorno 10. Gen
naro prossimo scorso N° 19347. Sez. 1.^a devo ricordare
al Sig^r soltanto al Sig^r Vice Prefetto, che la Memoria
del Segretario di questa Municipalità, ~~che~~ diggià
stata approvata dal Sig^r Cavaliere Prefetto,
come potrà rilevare dall'antecedente mio rap-
porto 30. Gennaio ultimo scorso N° 10, ~~che~~ non
~~viene~~ ~~che~~ restando in sospeso, che l'approvazio-
ne del soldo stato proposto in £ 800. stabiane nel
Consiglio Comunale tenutosi il giorno 17. Febbraio
1900, e che il Sig^r Vice Prefetto si compiacerà
di intitolare al Sig^r Cavaliere Prefetto per le ulteriori
sue determinazioni.

Con tale occasione ho l'onore di dichiararvi con
dichiarata stima -

N. 18387.

Sez. I.

REGNO D'ITALIA.

IL PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

Alli Signori Vice-Prefetti, ai Consigli dei Comuni di terza classe, ai Sindaci, e Cancellieri Censuarj dello stesso Dipartimento.

La concentrazione de' Comuni superiormente ordinata, ed il Reale Decreto 29 Giugno 1809, in forza del quale i Cancellieri del Censo cessano dall' esseré Delegati Governaivi presso i Comuni, e Segretari di quelli di terza classe, avendo portato un cambiamento nel sistema amministrativo, ho trovato opportuno di diramare alcune istruzioni per norma, e direzione dei Signori Vice-Prefetti, Podestà, Sindaci, e Cancellieri Censuarj nell'esecuzione delle rispettive loro incumbenze.

1. Allorchè i Consigli de' Comuni di terza classe sopra proposizione del doro Sindaco avranno proceduto alla nominal del Segretario, i Sindaci de' Comuni dei Distretti II. III. e IV. dovranno rimetterla al Sig. Vice-Prefetto, indicandogli lo stipendio, che dal Consiglio Comunale si sarà creduto accordare al proprio Segretario, ed i Signori Vice-Prefetti mi rimetterinno le nomine médesime colle norme della mia Circolare 200 Ottobre 1809 N. 15344.
2. Nel Distretto Primo tanto la succennata nomina, quanto la proposizione del relativo soldo dovrà dai Signori Sindaci inoltrarsi direttamente a questa Prefettura.
3. L'unione di più aziende Municipalib in una sola chiama per conseguenza in un solo Archivio l'unione di tutte le carte riguardanti i Comuni che si concentrano. Allorchè pertanto la nuova concentrazione sia pienamente attivata, il Sindaco abbia assunte le relative funzioni, ed il Segretario sia superiormente approvato, i Signori Cancellieri, che sinora custodirono le carte riguardanti l'Ammiuistrazione de' Comuni, i Signori Sindaci scaduti, e chiunque avesse carte di ragione Comunitativa dovranno ordinatamente, e con gelosa cura farle trasportare presso la Municipalità del Comune denominativo, prevenendola del giorno in cui verrà fatta la consegna delle carte medesime.

4. Si farà un elenco delle carte riferibili a ciascuna frazione unita al Comune denominativo.
5. Di questo Elenco se ne faranno due copie firmate dall'ex-Sindaco del Comune, o Comuni aggregati, dal Gancelliere Censuario, e vidimate con ricevuta dal Podestà, o Sindaco, e Segretario del Comune denominativo, che riceve le carte: Una di queste copie sarà custodita nell'Archivio del Comune denominativo, e l'altra verrà depositata nell'Archivio della Vice-Prefettura, o Prefettura del rispettivo Distretto. Li Signori Vice-Prefetti apporranno nell'elenco loro trasmesso la ricevuta, e la propria firma, ed un'altra ricevuta d'Ufficio verrà rilasciata alla Municipalità del Comune denominativo.
6. Nel raccogliere le carte dei Comuni concentrati si raccoglieranno pure le copie loro appartenenti dei Bullettini delle leggi. Conservatane una ad uso del Comune denominativo, quelle che erano di ragione dei Comuni aggregati si venderanno, ed il prezzo verrà portato nel Bilancio Preventivo.
7. Se dalla raccolta del Bulletino mancassero dei volumi, od anche per avventura la collezione intera, ne saranno tenuti responsabili personalmente gli Individui presso de' quali stava il Bulletino, o che per natura dell'impiego fossero obbligati a custodirlo. Quelli dovranno del proprio inevitabilmente reintegrare il Comune del danno arrecato. Dell'adempimento di queste disposizioni sono specialmente incaricati i Signori Podestà, e Sindaci de' Comuni denominativi, ed i Signori Vice-Prefetti a sorveglierne l'esecuzione.
8. Se presso i Cancellieri del Censo esistessero delle copie dei Bullettini suddetti di ragione Comunale, dovranno queste, siccome tutte le altre carte essere trasferite nel Comune denominativo, e consegnate al Sindaco nel modo sovr'indicato.
9. Qualora vi fossero dei mobili inservienti in addietro per le Municipalità dei Comuni concentrati, e di proprietà dei medesimi, od esistessero oggetti d'Ufficio delle Municipalità stesse, si dovrà dai Signori Podestà, e Sindaci procurarne la vendita, riservando quelli che si potessero rendere necessari al Comune denominativo.
10. Eguale consegna tanto delle carte, quanto dei Bullettini delle Leggi, se esistono presso loro, dovranno fare i Cancellieri ai Sindaci de' Comuni non concentrati.
11. Col mezzo di processo verbale si farà constare della consegna delle carte, Bullettini, e nobili. Di questo si rimetterà copia col succitato elenco alle Vice-Prefetture, ed a questa Prefettura nel Distretto Primo.
12. Se nel Comune denominativo non vi fosse un armadio di ragione pubblica per riporvi le carte riguardanti l'Amministrazione del Comune, dovrà questi provvedersi a carico Comunale. L'armadio dovrà essere assicurato con chiave, che resterà presso il Sig. Podestà, o Sindaco, o col di lui assenso nelle mani del Segretario.
13. Le Case, ed altri locali di ragione Comunitativa, che rimangono vuote nelle frazioni aggregate per la cessazione degli Uffici Municipali, si metteranno in vendita, osservate le consuete formalità, e sempre salvo la Superiore approvazione. Il prezzo, che se ne ricaverà, dovrà erogarsi nell'estinguere i debiti della frazione aggregata, se ne ha, attenendosi alle norme del Reale Decreto 4. Agosto 1807. Depurando così l'amministrazione dei debiti, si agevolerà il lavoro preparatorio, che dovrà succedere, del conguaglio delle attività, e passività fra il Comune denominativo, e gli aggregati.
14. I Signori Podestà, e Sindaci dei Comuni dei Distretti II. III. e IV. d'ora in avanti saranno per tutti gli oggetti del loro Ufficio in piena, e sola corrispondenza coi Signori Vice-Prefetti. Le loro rappresentanze a questa Prefettura non saranno ricevute, a meno che non sieno di positiva urgenza, rendendo però contemporaneamente inteso dell'emergente il Sig. Vice-Prefetto. Nei soli casi di reclamo potranno direttamente esporre le loro occorrenze alla Prefettura.
15. I Comuni aggregati non dovranno avere che un solo Cursore, ammenocchè circostanze particolari non consigliassero diversamente, nel qual caso si dovrà farmi rapporto per le mie deliberazioni.
16. Per i Cursori, e per gli altri salariati Comunali, per quali non sarà stato fatto aumento al soldo che hanno sinora percepito, non occorrerà che mi sia domandata una preventiva approvazione, ma basterà che i loro rispettivi assegni sieno indicati nei Bilanci preventivi.
17. Nell'approvazione de' medesimi verranno provvisoriamente contemplate le somme che erano in corso a carico di ciascun Comune per la tangente del fitto dell'Archivio Cantonale. Questa spesa dovrà però totalmente cessare, allora che avrà effetto la consegna delle Carte Comunali, giacchè per la custodia di quelle relative al Censo, giusta il disposto all'art. 20 del Reale Decreto 29 Giugno 1809, spetta al Demanio il pagamento della relativa pigione.
18. Non verranno parimenti approvati che provvisoriamente gli assegni in corso al Pedone Cantonale, e fino a tanto che non abbia effetto un Piano Postale interno del Dipartimento, che vi ha luogo a sperare di vedere attivato fra non molto tempo.
19. I Signori Podestà, e Sindaci, che prestano la loro opera gratuita a vantaggio de' Comuni non potranno in nessun caso essere obbligati a sostenere delle spese per oggetti relativi ai Comuni medesimi, a peso dei quali dovranno sempre ricadere, ogni qual volta sieno riconosciute regolari, e legittime.
20. Occorrendo che per mancanza di soggetti capaci in Comune, i Segretari eletti non fossero domiciliati nel medesimo, dovranno essi

essi ad ogni richiesta dei Sindaci, ed in ogni occorrenza prestarsi ai loro inviti, non essendo conveniente, che questi funzionari, i quali sono costituiti in Autorità, sieno obbligati ad uscire dal loro Comune, se non nel caso di chiamata per parte d'un Autorità superiore, essendo stato provvisto colla Circolare 12 andante N. 18519 per ciò che concerne la presentazione dei Registri dello Stato civile ai rispettivi Giudici di Pace.

21. Essendo dovere del Sindaco il tenere i registri dello Stato civile, e del Segretario il coadiuvarlo nelle relative operazioni, nessun'individuo potrà essere obbligato a sortire dal proprio Comune per le occorrenze di dover far registrare nascite, matrimoni, e morti, ben inteso che li Comuni aggregati formano un solo, ed individuo Comune.

Raccomando con tutta l'efficacia allo zelo dei Signori Vice-Prefetti, Podestà, Sindaci, e Cancelieri del Censo la piena osservanza, in ciò che rispettivamente loro incumbe, di queste prescrizioni dirette a procurare il maggior possibile vantaggio de' Comuni col dar loro un'amministrazione uniforme, regolare, e possibilmente economica.

I Signori Vice-Prefetti, Podestà, Sindaci, e Cancelieri del Censo si compiaceranno di accusarmi colla possibile sollecitudine la ricevuta della presente.

Ho il piacere di salutarli con distinta stima.

G. M. CACCIA.

MINOJA

Segretario Generale.

N. 8.

Regno d'Italia

Legnanello li 11. Gen. 1810. —

Uscelliere, Cantonale

All. S. Sindaco di Legnano. —

Il foglio della pregiata sua di ieri non soffro, che confermare quanto gli dissi in persona, cioè, che il S. Cav. Prefetto con Ordinanza de' 4. cor^{te} N. 114. si compiacque d'approvare la Nomina fatta del S. D. Gaspare Bosi in Segretario Comunale riferendosi però il Suddetto S. Cav. Prefetto a far note le sue determinazioni in rapporto al Sotto Stato proposto dal Consiglio —

Riuardo alle due Ansiani, fintanto che non viene approvata la Nomina di questi Stati eletti ultimamente dal S. Consiglio non possono cessare dall'incumbenza gli attuali esponenti tenuti li mod. ad assistere alla prossima imbuissalazione fissata pel giorno Sestri cor^{te}, onde stabilire il Rango dei Escritti.

Poiché poi Lei possa esercitare pienamente ed otto degli affari Comunali, e delle Corte citate in Sua, diedi avviso allo Scaduto S. Sindaco, poiché sollecitamente gli consegni il tutto, non che la chiave della Sala Municipale.

Devo inoltre avvertirla, che il S. Vice-Prefetto con Ord. 10. Stante N. 78. in vigore d'altra Ordinanza

Prefettura de' so. pure cor. ^{te} 11. 18519 - mi ha partecipato, che
quantunque il Decreto 19. Giugno p. p. proferisse, che i Cancellie-
ri del Censo col principio dell' Anno 1816. abbiano a cespare
d'espere punto intermedio fra le Vice-Prefettura, e le Am-
ministrazioni Comunali, è chiaro, che ciò non può aver luogo
fino a tanto che le Amm. ⁿⁱ Comunali siano intieramente orga-
nizzate, secondo il nuovo metodo, vale a dire, che siano no-
minati dalla Prefettura i nuovi Sindaci, e Consiglieri Comu-
nali, ed approvate le Nomina degli Amiani, e Segretari fatti
dai rispettivi Consigli.

Approfitto di quest' occasione per confermarle la mia più
affinta Stima

De Giovanni Can^{te}.

H. h-
Pto li 13. Gennaro 1810.
Dto

Si papi lettava analogia alla ci lui no
zuccina in Segn^o di questa Municipalità
al Sig^r. D^r. Gaspare Boffi; s'invitino gli
Aviani dell'anno 1809. p^r. p^r a presentarsi
all'insubordinazione de' Cesaliti ordina-
ta per giorno 16- Corrente, e si rimetta
negli per ciò che riguarda le ultime
durese fiorinai &c

Boffi sindaco